**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**TRA**

L'**Università degli Studi di Padova** con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dalla Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott.ssa Roberta Rasa d'ora in poi denominata "**Università**";

**E**

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede legale in Milano via Francesco Sforza n.28, cap. 20122, codice fiscale e partita 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, di seguito indicata come **Ente Ospitante**;

- Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
- Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard generali e specifici per

l'accreditamento delle strutture della rete formativa";

- Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;
- Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;
- Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";
- Vista la Nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica del 7 agosto 2026;
- Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 10/09/2026);

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Oggetto**

L'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Senologica (di seguito SSD Chirurgia Senologica), per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, il Dott. Lorenzo Montrasio, nato a Monza il 24/5/1998, residente in Vicolo I Flavio Gioia n. 18 – 20845 Sovico

(MB), codice fiscale MNTLNZ98E24F704Z, Tel. 3271248172.

**Art. 3 – Durata dell'attività formativa**

L'attività formativa del Dott. Lorenzo Montrasio inizierà il 2/11/2026 e terminerà il 30/4/2027

L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

**Art. 4 – Strutture**

L'Ente Ospitante rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

**Art. 5 - Programma formativo**

Nel rispetto dell'alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le seguenti attività, sviluppando competenze e conoscenze in tutti gli ambiti della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

**Art. 6 – Attività**

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo

rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente Ospitante.

**Art. 7 – Tutore**

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del Prof. Francesco Klinger, individuato come tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidato al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

**Art. 8 – Coperture Assicurative**

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.lgs. 368/1999 e s.m.i. l'Ente Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Resta a carico dello specializzando la copertura assicurativa per colpa grave.

**Art. 9 – Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori.

L'Università e l'Ente Ospitante si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, a garantire le misure di tutela

della salute e della sicurezza del medico in formazione specialistica, secondo la seguente ripartizione degli adempimenti.

L'Università assicura l'assolvimento degli obblighi relativi alla formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, e provvede a trasmettere all'Ente Ospitante, prima dell'inizio delle attività formative, la relativa attestazione, comprensiva dell'eventuale documentazione concernente ulteriori percorsi formativi già svolti dallo specializzando.

L'Ente Ospitante assicura, in relazione alle attività effettivamente svolte e ai rischi specifici presenti nella struttura di assegnazione, gli adempimenti di informazione e formazione specifica di propria competenza, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e della disciplina applicabile, tenendo conto della formazione già effettuata e documentata dall'Università, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento dei crediti formativi.

L'Ente Ospitante provvede altresì, sulla base della valutazione dei rischi e in relazione alle attività concretamente svolte, alla messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari e al relativo addestramento, ove previsto dalla normativa.

L'Università assicura, per quanto di propria competenza, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente nei confronti del medico in formazione specialistica, attraverso il proprio Medico Competente, ove prevista in relazione ai rischi cui lo stesso risulta esposto.

A tal fine, prima dell'inizio del tirocinio, l'Università mette a disposizione

dell'Ente Ospitante, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza delle informazioni sanitarie, il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ove previsto e rilasciato, con indicazione delle eventuali prescrizioni o limitazioni rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività formative.

L'Ente Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica sarà inserito, verifica, per il tramite delle proprie figure competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la necessità di eventuali ulteriori adempimenti di sorveglianza sanitaria, con riferimento ai rischi specifici connessi alle attività da svolgere.

Qualora emergano esigenze di integrazione degli accertamenti sanitari già effettuati, le Parti si impegnano a concordare preventivamente, tramite i rispettivi Medici Competenti e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, le modalità di effettuazione degli ulteriori accertamenti e l'individuazione dei conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

Resta inteso che l'eventuale effettuazione di accertamenti sanitari integrativi da parte dell'Ente Ospitante sarà subordinata alla verifica della loro effettiva necessità in relazione ai rischi specifici e alle disposizioni normative applicabili, ferma restando l'osservanza degli obblighi inderogabili posti dalla legge in capo ai soggetti rispettivamente responsabili.

Con specifico riferimento agli aspetti di radioprotezione, le Parti prendono atto che le attività formative oggetto della presente convenzione non comportano, sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività previste, esposizione professionale a radiazioni ionizzanti da parte del medico in formazione

specialistica.

Pertanto, non trovano applicazione, con riferimento alle suddette attività, gli specifici adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e non si rende necessaria la sottoscrizione di un separato accordo integrativo in materia di radioprotezione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora, nel corso del tirocinio, intervengano modifiche alle attività formative o alle condizioni di svolgimento delle stesse tali da comportare un potenziale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano a effettuare preventivamente, tramite le rispettive figure competenti in materia di radioprotezione, le necessarie valutazioni e ad adottare gli eventuali adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i., prima dell'avvio delle attività interessate.

Le Parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi tempestivamente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la documentazione e le informazioni necessarie a garantire il corretto assolvimento degli obblighi di prevenzione e tutela della salute e sicurezza del medico in formazione specialistica.

Resta fermo che la ripartizione degli adempimenti prevista dal presente articolo ha natura organizzativa e convenzionale e non comporta deroghe alle responsabilità e agli obblighi inderogabili stabiliti dalla normativa vigente in capo ai rispettivi soggetti obbligati.

**Art. 10 Trattamento dati personali**

L'Ente Ospitante, l'Università e lo specializzando si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 così come

modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Ente ospitante circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio è in capo all' Ente Ospitante medesimo e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

**Art. 11 – Mensa e uniformi**

L'Ente Ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

**Art. 12 – Doveri del medico in formazione**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere il tirocinio nei modi, tempi e luoghi indicati dalla presente convenzione.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

**Art. 13 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal 2/11/2026 al 30/4/2027, periodo corrispondente allo svolgimento del percorso formativo del Dott. Lorenzo Montrasio, finalizzato all'espletamento di attività formative integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell'Università.

La convenzione potrà essere eventualmente rinnovata, previo accordo tra le Parti, mediante attivazione della medesima procedura prevista per la stipula iniziale.

**Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale. L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico dell'Università.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

**Art. 15 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Milano.

Letto e condiviso,

Per l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

La Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti

dott.ssa Roberta Rasa

Per la **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.